

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4628

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CENGARLE, BORRA, CAVALLARI NERINO, GAGLIARDI, TOROS, SINESIO,  
COLLEONI, ISGRO', CARRA, GITTI**

*Presentata il 1° dicembre 1967*

**Modifiche ed integrazioni alla legge 18 febbraio 1963, n. 81,  
riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 18 febbraio 1963, n. 81, che recava modificazioni ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, sono stati revisionati i ruoli organici del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, rapportandoli alle esigenze dei servizi, senza prevedere però gli sviluppi e le aspettative di carriera cui il personale avrebbe avuto diritto.

Basti prendere in considerazione la situazione anacronistica in cui è venuto a trovarsi in modo particolare il personale anziano che dopo 20-25-30 anni di servizio, espletando le stesse mansioni, era arrivato al massimo della carriera di appartenenza, con l'applicazione della su detta legge è stato inquadrato alla carriera di concetto nel grado iniziale. Ciò con grave nocumento morale ed economico. A parte un piccolo riconoscimento di anzianità convenzionale si trova ora a dover aspettare anni e anni per poter raggiungere il coefficiente corrispondente. È vero che la differenza di stipendio è stata concessa *ad personam* ma è altrettanto vero che l'assegno sarà riassorbito dalle eventuali promozioni o scatti di stipendio per cui, in pratica, il personale per moltissimo tempo non potrà fruire di alcun aumento.

L'articolo 64 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, (quello che interessa modificare), veniva a sancire che le mansioni espletate, da determinato personale, erano mansioni di concetto e si indicavano dei concorsi per titoli e titoli ed esami per accedere a tale carriera per coloro che da almeno tali mansioni le

espletavano da almeno 6 anni o 3 anni rispettivamente a chi era in possesso del titolo di studio di primo o secondo grado. Ciò non escludeva che il personale anziano tali mansioni le espletava da ben 20-30 anni.

Se lo spirito dell'articolo 64 significava un riconoscimento morale per le mansioni espletate è ovvio che bisogna modificarlo in modo tale che sia riconosciuto anche il beneficio di sviluppo di carriera cui avrebbe avuto diritto se la legge avesse consentito l'inquadramento nella carriera di concetto all'atto dell'assunzione.

Del resto esistono analoghi precedenti, in altre amministrazioni in cui si è sanato certe situazioni simili, ad esempio la legge 27 luglio 1967, n. 662, riguardante il personale dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione.

Per quanto concerne il conferimento delle promozioni in soprannumero c'è da tener presente che precise norme di legge (articolo 45 della legge 18 febbraio 1967, n. 3 e articolo 1 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376) per l'inquadramento alle qualifiche iniziali di quasi tutte le tabelle dei ruoli organici del personale dell'ASST sono già avvenute in soprannumero.

Inoltre, serve a ricordare che questa legge non comporta modifica di organico o di trattamento economico contemplati dalle leggi in vigore, ma serve a porre la parità di coefficiente già raggiunto in lunghi anni di lavoro, di esami superati e di mansioni.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Il personale vincitore dei concorsi per l'accesso alla carriera di concetto in base all'articolo 64 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, sono inquadrati, alla data del 9 marzo 1963, nella stessa carriera di concetto, di cui alle tabelle *E* e *F*, al corrispondente coefficiente di provenienza rispettivamente nel seguente ordine:

a) alla qualifica di vice segretario o vice dirigente tecnico se proveniente dai coefficienti 193 e 211 della carriera esecutiva;

b) alla qualifica di segretario aggiunto o dirigente tecnico aggiunto se provenienti dal coefficiente 240 della carriera esecutiva;

c) alla qualifica di segretario o dirigente tecnico se proveniente dal coefficiente 284 della carriera esecutiva;

d) alla qualifica di primo segretario o primo dirigente tecnico se proveniente dal coefficiente 357 della carriera esecutiva.

Il su detto personale che, nell'attesa dell'applicazione dell'articolo 64 della citata legge, abbia conseguito, per qualsiasi motivo, promozioni ai coefficienti 240, 284, 357 nella carriera esecutiva dopo la data del 9 marzo 1963, viene promosso dalla stessa data di promozione della carriera esecutiva, alla corrispondente qualifica di coefficiente, nella carriera di concetto.

### ART. 2.

Ai fini della graduatoria nel ruolo, salvo la diversa provenienza di coefficiente si ritiene valido il posto conseguito nell'ordine da ciascun vincitore nel concorso per l'accesso alla carriera di concetto.

### ART. 3.

Per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui alle tabelle *E* e *F* consegue la promozione a primo segretario o primo dirigente tecnico mediante scrutinio per merito comparativo, dopo quattro anni di permanenza nella qualifica inferiore.

### ART. 4.

Il personale con mansioni di incaricato consegnatario consegue la promozione alla qualifica superiore anche in soprannumero previa la permanenza prescritta nella qualifica inferiore.

I posti occupati in soprannumero resteranno vacanti nelle qualifiche iniziali